



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2475/2021 R.G. proposto da:

Intesa Sanpaolo Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Frasoni unitamente all'avvocato Rossella Suraci;

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-resistente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 1556/2020 depositata il 10/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal Consigliere Gianmarco Calienno.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio rigettava l'appello di INTESA SANPAOLO s.p.a. (di seguito più brevemente anche solo INTESA) così confermando la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di liquidazione di imposta di registro emessi dall'Agenzia delle Entrate (ADE) per complessivi Euro 27.256,00.
2. Ricorre in cassazione contro tale pronunciamento INTESA che si

affida a due motivi di censura.

3. L'ADE si è costituita tardivamente ai soli fini dell'eventuale discussione del ricorso in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., degli artt. 3, co. 2, n. 3) e 10, co. 1, n. 1) del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver erroneamente interpretato e qualificato i contratti conclusi fra le parti, ritenendo che, nel caso di specie, si fosse in presenza di un contratto di apertura di credito e di un collegato contratto di cessione di crediti in garanzia, così ritenendo che quest'ultimo dovesse essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro anziché considerare che, essendosi in presenza di un'operazione di finanziamento nella forma tecnica dell'anticipazione su fatture, la presentazione delle fatture e la conseguente cessione dei crediti da esse risultanti sarebbero da valutarsi quali elementi caratterizzanti un'operazione creditizia naturalmente soggetta a i.v.a., con conseguente inscindibilità del complesso degli atti implicati dall'assetto dell'operazione e, stante il regime di esenzione i.v.a. dei contratti di finanziamento nonché in considerazione del principio di alternatività i.v.a./registro, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

2. Con il secondo motivo INTESA si duole della nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. n. 131/1986 (in relazione all'art. 360, primo comma 1, n. 3 c.p.c.) laddove, anche volendo assumere che i contratti di cessione di crediti oggetto degli avvisi di liquidazione fossero suscettibili di autonoma considerazione, non potrebbe negarsi che, in questa prospettiva, essi svolgessero precipuamente una funzione di garanzia e, trattandosi di

garanzia rilasciata dal debitore in proprio favore, questa avrebbe dovuto comunque e in ogni caso essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 6, secondo periodo, Tariffa-Parte I, allegata al T.U.R..

2.1. Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo.

2.2. Con esso la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato le cessioni di credito oggetto degli avvisi di liquidazione come negozi autonomi, successivi rispetto ai rapporti di finanziamento e sorretti da una distinta causa di garanzia, traendone la conseguenza dell'assoggettabilità ad imposta di registro in misura proporzionale.

2.3. La doglianza coglie nel segno nella parte in cui deduce che la sentenza impugnata ha proceduto alla qualificazione dell'operazione negoziale senza dare adeguato conto dell'applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'interpretazione del contratto deve essere condotta attraverso la ricerca della comune intenzione delle parti, senza arrestarsi al significato letterale delle espressioni adoperate, e mediante una lettura complessiva e sistematica delle clausole, dovendosi attribuire a ciascuna il senso risultante dall'intero regolamento negoziale. In tale prospettiva, gli artt. 362, 1363 e 1369 c.c. impongono di valorizzare non soltanto il dato testuale, ma anche la causa concreta dell'operazione e il regolamento di interessi perseguito dai contraenti. In tal senso si pongono, tra le altre, Cass. n. 25840 del 2014, Cass. n. 25090 del 2020 e Cass. n. 13603 del 2019.

2.4. La CTR, nel ritenere che le cessioni di credito costituissero negozi autonomi e successivi rispetto ai rapporti di finanziamento, sorretti da una distinta causa di garanzia, non ha articolato il percorso interpretativo in modo conforme ai suddetti criteri, omettendo di verificare, alla luce del complessivo assetto negoziale, se la cessione pro solvendo dei crediti

fosse elemento meramente accessorio ed autonomo ovvero componente strutturale dell'operazione di finanziamento. Tale verifica era necessaria, poiché dalla corretta qualificazione giuridica del rapporto discende il regime tributario applicabile.

2.5. In particolare, il giudice di merito avrebbe dovuto distinguere l'ipotesi della mera apertura di credito, disciplinata dall'art. 1842 c.c., da quella dell'anticipazione su fatture con cessione dei relativi crediti. Nella prima, la disponibilità della somma deriva direttamente dal contratto con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una determinata provvista; nella seconda, l'operatività del finanziamento è correlata alla presentazione delle fatture e alla cessione dei crediti che ne derivano, secondo uno schema nel quale la cessione può assumere rilievo funzionale rispetto allo smobilizzo anticipato dei crediti. Rileva, al riguardo, il principio affermato da Cass. n. 8662 del 1997, secondo cui non integra apertura di credito il rapporto nel quale l'operatività del fido dipenda dal compimento di ulteriori atti o dal verificarsi di determinate condizioni ed operi nei limiti della specifica operazione collegata.

2.6. La fattispecie dell'anticipazione su fatture con cessione di credito accettata è riconducibile al genus dello sconto bancario o, comunque, ad una sua variante socialmente tipica. L'art. 1858 c.c. configura lo sconto bancario come contratto di credito volto allo smobilizzo anticipato di crediti non ancora scaduti, mediante anticipazione di liquidità attuale a fronte di moneta futura. In tale schema la cessione pro solvendo del credito non assume il carattere di elemento accidentale né di mera garanzia accessoria, ma costituisce il tratto qualificante del rapporto, realizzando il collegamento funzionale tra anticipazione e credito futuro. Tale impostazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che distingue lo sconto bancario, e le sue varianti, dallo sconto improprio o dal mero mandato all'incasso: Cass. n. 9159 del 2018, Cass. n. 13278 del 2000, Cass. n. 10689 del 2000, Cass. n. 9848 del 2012 e Cass. n. 18447

del 2007; con specifico riguardo all'anticipazione su fatture, Cass. n. 11524 del 2020 e Cass. n. 11523 del 2020.

2.7. Sul piano tributario, ove il giudice del merito accerti, applicando i criteri legali di interpretazione, che la cessione del credito è parte integrante dell'operazione di anticipazione e non negozio autonomo avente distinta causa di garanzia, l'operazione deve essere ricondotta tra le prestazioni di servizi relative ad operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 3), del d.P.R. n. 633 del 1972 ed è esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), del medesimo decreto, che contempla le operazioni relative alla concessione e alla negoziazione di crediti. In tale prospettiva, la cessione del credito, in quanto inscindibilmente connessa all'anticipazione e funzionale alla realizzazione dell'operazione finanziaria, segue il medesimo regime.

2.8. Tale ricostruzione è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di prestazione unica, secondo cui più prestazioni formalmente distinte devono essere trattate come un'unica operazione quando non siano indipendenti, ma risultino così strettamente collegate da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Il principio è stato affermato, tra le altre, da CGUE, 4 settembre 2019, KPC Hering, C-71/18, da CGUE, 17 dicembre 2020, Franck, C-801/19, e da CGUE, 8 dicembre 2016, Stock '94, C-208/15.

2.9. Spetta, quindi, al giudice del rinvio verificare, alla luce delle clausole contrattuali e del complessivo regolamento di interessi, se l'operazione presenti tale carattere unitario, evitando una scomposizione artificiale di prestazioni funzionalmente collegate.

2.10. Né rileva, in senso contrario, la disciplina delle operazioni di recupero crediti, ove non ricorra uno schema nel quale il soggetto finanziatore assuma un autonomo incarico di riscossione per conto del creditore. La Corte di giustizia ha chiarito che il recupero crediti consiste in

una prestazione volta ad ottenere il pagamento di debiti per conto del creditore, liberando quest'ultimo da attività che altrimenti dovrebbe svolgere direttamente: così CGUE, 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, e CGUE, 28 ottobre 2010, AXA UK plc, C-175/09. Anche tale profilo dovrà essere apprezzato dal giudice del rinvio sulla base del regolamento negoziale, alla luce dei principi sopra richiamati.

2.11. Ne consegue che, qualora le cessioni risultino parte di un'operazione finanziaria rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, ancorché esente, trova applicazione il principio di alternatività IVA/registro sancito dall'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. In tale ipotesi gli atti non possono essere assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale, ma soltanto in misura fissa. Tale esito è conforme al principio, ribadito da Cass. n. 25267 del 2020, secondo cui l'alternatività opera anche con riguardo alle operazioni esenti da IVA.

2.12. Non è decisivo, in senso opposto, il richiamo operato dalla sentenza impugnata a Cass. n. 16417 del 2015, ove esso sia stato utilizzato senza previa verifica della concreta riconducibilità della fattispecie alla cessione autonoma in garanzia rispetto ad un contratto di apertura di credito. Tale pronuncia concerne, infatti, un'ipotesi che presuppone l'autonomia causale della cessione; essa, peraltro, distingue espressamente tale figura da quella scrutinata da Cass. n. 1820 del 1992, nella quale la cessione delle annualità residue dei crediti è stata ritenuta funzionalmente e logicamente inscindibile dalla struttura del finanziamento. Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere alla qualificazione dell'operazione accertando, secondo i criteri legali di interpretazione, se ricorra l'una o l'altra figura.

2.13. La sentenza impugnata è dunque incorsa nella denunciata violazione di legge, avendo qualificato l'operazione come apertura di credito assistita da autonoma cessione in garanzia senza procedere ad una compiuta applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. e senza verificare, in diritto, le conseguenze della possibile riconduzione

dell'operazione agli artt. 3, comma 2, n. 3), e 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.

2.14. Il primo motivo va, pertanto, accolto, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata ad un'operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell'operazione finanziaria e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa».

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 11/6/2026.

Il Presidente
Ugo Candia